

Bando “Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative”

*Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final*

*Azione 1.1iii.1 Supporto alla competitività
e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale*



1.	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	4
1.1.	Introduzione generale	4
1.2.	Obiettivi	4
1.3.	Agevolazione prevista.....	6
1.4.	Dotazione finanziaria	6
1.5.	Soggetto responsabile della gestione e del controllo della misura	6
2.	CONTENUTI	7
2.1.	Beneficiari e requisiti di partecipazione	7
2.2.	Aree tematiche ammissibili.....	9
2.3.	Tipologie di investimenti.....	9
2.4.	Rispetto del principio DNSH.....	9
2.5.	Immunizzazione dagli effetti del clima	11
2.6.	Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile	12
2.7.	Progetti target del bando.....	12
2.8.	Requisiti di ammissibilità del business plan.....	13
2.9.	Requisiti di ammissibilità dell'operazione di rafforzamento patrimoniale	13
2.10.	Definizione di investitore esterno e requisiti di ammissibilità degli investitori.....	15
2.11.	Informazioni da fornire con riferimento al business plan e all'operazione di rafforzamento patrimoniale	16
2.12.	Spese ammissibili	16
2.13.	Spese non ammissibili.....	18
2.14.	Tipologia di agevolazione	18
2.14.1.	Premialità	18
2.15.	Regole di cumulo	19
3.	PROCEDURE.....	20
3.1.	Come presentare la domanda	20
3.2.	Come viene valutata la domanda.....	21
3.3.	Come viene concessa l'agevolazione.....	24
3.4.	Come viene erogato l'anticipo.....	25
3.5.	Come viene rendicontata ed erogata l'agevolazione	26
3.5.1.	Rendicontazione intermedia.....	26
3.5.2.	Rendicontazione finale	27
3.6.	Modifiche in corso al business plan	27
3.6.1.	Proroghe per la realizzazione del business plan	27
3.6.2.	Variazioni tecniche ed economiche.....	28
3.6.3.	Variazioni dell'operazione di rafforzamento patrimoniale	28
3.6.4.	Variazioni beneficiari e subentri.....	28
3.7.	Termini del procedimento	29
4.	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	30
5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	30
5.1.	Obblighi dei beneficiari	30
5.1.1.	Obblighi specifici relativi al progetto.....	30
5.1.2.	Obblighi generali previsti dal PR FESR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile	31
5.2.	Revoca dell'agevolazione	31
5.2.1.	Effetti della revoca	33
5.3.	Sanzioni amministrative	34
5.4.	Rinuncia all'agevolazione	34
6.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	34
7.	VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	35

8.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	35
9.	INFORMAZIONI E CONTATTI	36

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Attività ed interventi esclusi

Allegato 5 – Format *Business plan*

Allegato 6 – Atto di impegno

Allegato 7 – Rispetto del principio DNSH

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1. Introduzione generale

Il presente bando disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla scheda tecnica di misura "Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative" approvata con D.G.R. 27-7933 del 18 dicembre 2023, in attuazione dell'Azione I.1iii.1. "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale" del PR FESR 2021-2027.

Il presente bando sostiene la realizzazione di programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale (di seguito "*business plan*"¹) da parte di *start up* innovative che rispettino i vincoli dimensionali di piccola impresa ai sensi dell'Allegato 1 al Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. e che si trovino in una fase di consolidamento o crescita. La misura opera in particolare integrando, con un contributo a fondo perduto di pari importo (modalità "*pari passu*"), le operazioni di rafforzamento patrimoniale² delle *start up* innovative effettuate da parte di investitori esterni³ ed eventuali ulteriori soggetti. Le *start up* devono in tal senso essere in grado di reperire autonomamente, nell'ambito di un'operazione di rafforzamento patrimoniale funzionale alla realizzazione del *business plan* oggetto di agevolazione, risorse almeno pari al contributo richiesto e, comunque, non inferiori a € 150.000,00.

I progetti approvati a valere sul presente bando saranno cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo di Policy 1 "un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" - PRIORITA' I "RSI, competitività e transizione digitale".

Il presente bando è redatto in conformità con le prescrizioni contenute nell'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060 recante "Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione" nonché in coerenza con la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI.

Il presente bando non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione, in conformità all'articolo 66 del Reg. (UE) n. 2021/1060, o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva, in conformità all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento.

Il bando non prevede, infine, interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni ex art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

1.2. Obiettivi

Le *start up* innovative affrontano le principali difficoltà nelle prime fasi di attività, quando devono consolidare la propria struttura conseguendo le dimensioni necessarie per crescere e restare competitive sul mercato.

¹Per la definizione di "*business plan*" si veda il successivo par. 2.8.

²Per la definizione di "operazione di rafforzamento patrimoniale" si veda il successivo par. 2.9.

³Per la definizione di "investitore esterno" si veda il successivo par. 2.10.

A tal proposito il presente bando – in continuità con il bando SC-UP attuato nel corso della programmazione FESR 2014-2020 – persegue i seguenti obiettivi:

- supportare il consolidamento, la stabilizzazione e la crescita delle *start up* innovative che abbiano superato la fase di esplorazione iniziale e primo avvio e possiedano il potenziale per effettuare una rapida e significativa penetrazione del mercato;
- fornire un sostegno specifico in occasione delle fasi maggiormente critiche dello sviluppo imprenditoriale, attraverso un apporto di risorse commisurato al fabbisogno delle *start up* per affrontare il salto dimensionale e affermarsi sul mercato di riferimento;
- favorire una maggiore attrattività delle *start up* nei confronti degli investitori, contribuendo a contrastare le difficoltà di accesso ai finanziamenti e il perdurante sottodimensionamento del mercato dei capitali a sostegno delle diverse fasi di crescita delle *start up*;
- sostenere i processi di *corporate venture capital*, di crescente rilevanza per lo sviluppo sia delle *start up* sia delle imprese investitrici, in un’ottica di *open innovation* e di *partnership* strategiche industriali;
- contribuire a colmare il divario con il contesto internazionale ed europeo, che presenta generalmente un ecosistema più favorevole per le *start up*, supportando la crescita dimensionale di quelle piemontesi, oggi caratterizzate da dimensioni inferiori rispetto ad altre Regioni italiane del Nord;
- integrare il panorama delle agevolazioni esistenti, garantendo la necessaria continuità di supporto successivamente alle fasi iniziali di vita delle *start up*, confermando uno strumento di sostegno proposto nella programmazione FESR 2014-2020, risultato efficace in tale contesto, anche perché complementare all’intervento del POR FSE e ad altri strumenti regionali a supporto della competitività e dei processi di innovazione.

Coerentemente con quanto sopra, la presente misura contribuisce al conseguimento dei *target* degli indicatori, di *output* e di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PR FESR 2021-2027 di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
	RCR 03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

Con riferimento agli indicatori di *monitoraggio ambientale* il presente bando contribuisce ai seguenti indicatori:

Azione	Indicatori (nome esteso)
I.1iii.1	Numero di progetti finanziati riguardanti economia circolare e impiego di materiali riciclati come materie prime
	Numero di imprese beneficiarie

1.3. Agevolazione prevista

L'agevolazione assume la forma di sovvenzione ex art. 53, comma 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 2021/1060.

L'agevolazione consiste in particolare in un contributo a fondo perduto nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili riportati in un apposito *business plan* e, comunque, per un importo massimo pari alla sottostante operazione di rafforzamento patrimoniale, così come dettagliata al paragrafo 2.9 del presente bando, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'agevolazione.

I riferimenti completi alla normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al presente bando.

1.4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per il bando ammonta a € 5.000.000,00.

I contributi sono concessi sulla base dell'art. 22 (Aiuti alle imprese in fase di avviamento) del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i..

1.5. Soggetto responsabile della gestione e del controllo della misura

Le attività e le funzioni relative alla gestione del bando e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero dell'agevolazione sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito Finpiemonte) in qualità di Organismo intermedio individuato con Determinazione dirigenziale n. 218/A19000 del 22 maggio 2023.

2. CONTENUTI

2.1. Beneficiari e requisiti di partecipazione

Sono ammissibili le *start up* innovative⁴ formalmente iscritte alla Sezione Speciale dedicata del Registro Imprese che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Impresa non in difficoltà:** non sono imprese in difficoltà⁵ ai sensi della definizione contenuta all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014;
- 2. Iscrizione al registro imprese:** sono iscritte nel Registro delle imprese di una Camera di Commercio italiana (ovvero ad un registro equivalente dello Stato di provenienza⁶) da non più di 4 anni e 9 mesi;
- 3. Dimensione d'impresa:** non superano la dimensione di piccola impresa sulla base della definizione contenuta nell'Allegato 1 al Reg. (UE) 651/2014⁷. La dimensione d'impresa viene verificata al momento della presentazione della domanda (incluso nel calcolo anche le quote di partecipazione e tutti i rapporti di collegamento e di associazione generati dall'operazione di rafforzamento patrimoniale) e deve essere mantenuta almeno fino alla data della concessione. L'impresa deve preventivamente comunicare a Finpiemonte ogni ulteriore variazione della compagine sociale che dovesse intercorrere tra la data di presentazione della domanda e quella di concessione del contributo, al fine di verificare l'effettivo mantenimento del requisito relativo alla dimensione d'impresa⁸; nel medesimo periodo non dovranno inoltre sussistere o intervenire elementi, atti o accordi societari vincolanti (es. relativi a successivi *round* di investimento nella *start up*) tali da far decadere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando in termini di dimensionamento d'impresa;
- 4. Caratteristiche della sede di intervento:** l'unità locale in cui vengono realizzate le attività del *business plan* deve essere attiva⁹ sul territorio piemontese oppure deve sussistere l'impegno della *start up* ad aprire un'unità locale sul territorio regionale. In tal caso, la concessione dell'agevolazione è subordinata al censimento dell'unità locale presso la Camera di Commercio di competenza, mentre l'effettiva messa in attività della sede dovrà essere dimostrata in occasione della presentazione della prima dichiarazione di spesa;
- 5. Codice ATECO:** il codice ATECO primario dell'unità locale in cui vengono realizzate le attività non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4 del presente bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa;

⁴Per la definizione di *start up* innovativa si rimanda all'Allegato 2.

⁵Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda all'Allegato 2.

⁶Nel caso di richiedente con sede legale all'estero.

⁷Con riferimento alla dimensione di impresa si rimanda alla definizione di cui all'Allegato 2.

⁸Poiché ai sensi dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 651/2014 l'aiuto può essere concesso solo alle piccole imprese, la dimensione di piccola impresa deve essere rispettata dalla *start up* anche a seguito dell'operazione di rafforzamento patrimoniale (indipendentemente dallo stato dell'arte dell'operazione alla data di presentazione della domanda, come da par. 2.9). La dimensione di piccola impresa è in particolare verificabile in funzione della specifica tipologia di investitori (fondi di *venture capital*, PMI, grandi imprese, etc.), dei relativi collegamenti societari o proprietari e delle rispettive quote di partecipazione nella *start up*.

⁹Per la definizione di unità locale attiva si rimanda all'Allegato 2.

6. **Assenza di liquidazione volontaria:** non si trovano in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
7. **Obblighi di restituzione di somme relative a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte o Regione Piemonte:** non si trovano nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
8. **Trasparenza della proprietà societaria:** non sono società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione al riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e indiretti a monte o a valle con imprese estere, le imprese dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda potrà non essere ammessa;
9. **Clausola Deggendorf:** non sono destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf¹⁰).

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- modulo di domanda e relativi allegati;
- *database* gestionali.

Potranno tuttavia essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di unità locale in Piemonte, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del paese di appartenenza.

¹⁰L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza Sezione "La lista Deggendorf".

2.2. Aree tematiche ammissibili

Possono beneficiare delle agevolazioni i *business plan* inerenti tutti gli ambiti tecnologici e settoriali, ad eccezione di quelli attinenti le attività e gli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4.

2.3. Tipologie di investimenti

Il bando sostiene le *start up* innovative di cui al par. 2.1. che intendano realizzare un *business plan* finalizzato a consolidarne o accelerarne la crescita, in presenza di una contestuale operazione di rafforzamento patrimoniale e coerentemente a quanto descritto ai successivi paragrafi 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

2.4. Rispetto del principio DNSH

Con il presente bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone un deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021-2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del medesimo PR FESR, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

Al riguardo, si ritiene che il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF da parte dell'impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati. Le imprese in possesso di tali certificazioni dovranno pertanto limitarsi ad attestarne il possesso in fase di compilazione della dichiarazione prevista dall'Allegato 7.

Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al successivo par. 2.12 del presente bando, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a. spese di personale e apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito;
- b. spese per acquisto di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal presente bando;
- c. spese per installazione e posa in opera degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di contributo;
- d. spese per diritti di proprietà intellettuale;
- e. spese per progettazione e sviluppo;
- f. spese di investimento in *marketing* e pubblicità;
- g. spese generali.

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Per le spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, ivi incluso l'acquisto di hardware, nuovi di fabbrica o ricondizionati, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto alle seguenti condizioni:

- qualora i macchinari, le attrezzature o i componenti in questione siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili
oppure
- qualora gli stessi siano accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale, e nello specifico:

per i beni nuovi di fabbrica:

- qualora il bene acquistato sia accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale¹¹;
oppure
- qualora il produttore o il fornitore del bene acquistato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale¹²;

¹¹A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario).

¹²A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

per i beni ricondizionati:

- qualora il fornitore del bene ricondizionato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale¹³;
oppure
- qualora il bene ricondizionato abbia una certificazione derivante da processo di ricondizionamento¹⁴.

In tutti i casi inerenti alle spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati, fatto salvo il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale sopra citate in capo al richiedente, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

In fase di compilazione dell'Allegato 7, i beneficiari dovranno compilare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista relativamente al rispetto del criterio DNSH indicando il possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all'elenco sopra riportato (**EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF**) oppure, in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda l'acquisto di macchinari e attrezzature o di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, nuovi di fabbrica o ricondizionati (ivi incluso l'acquisto di *hardware*), il rispetto delle specifiche condizioni indicate.

In ogni caso, è responsabilità del beneficiario:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l'Allegato 7;
- conservare ed esibire in caso di controlli *in loco* la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, etc.).

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente bando. Pertanto, **se in sede di controllo *in loco* il beneficiario non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.**

2.5. Immunizzazione dagli effetti del clima

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del Reg. (UE) n. 2021/1060, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del 6 ottobre 2023 "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del Dipartimento per le

¹³Vedi nota 12.

¹⁴A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri¹⁵, nonché del settore di intervento rilevante per la misura in oggetto e delle tipologie di spese ammissibili a valere sul presente bando, si ritiene che i progetti agevolabili non siano assoggettati alla verifica climatica.

2.6. Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Il presente bando si pone in linea con l'obiettivo definito dalla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), approvata con D.G.R. n. 2-5313 dell'8 luglio 2022, di "accompagnare la transizione del sistema produttivo piemontese verso un modello in grado di coniugare competitività e sostenibilità (Macrostrategia 1) ed in particolare con le seguenti priorità, definite dallo stesso documento nel quadro della Macrostrategia 1: 1.A "Sviluppare forze economiche/imprese" e 1.B "Ricerca equilibrio tra sostenibilità economica, risparmio di energia e materiali: conversione del sistema produttivo e del sistema del commercio".

Gli interventi finanziati dal presente bando dovranno contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative;
- sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell'economia circolare e della bio-economia;
- sostenere la creazione di catene del valore regionali;
- promuovere la ricerca e l'innovazione, aumentando la sinergia tra il mondo produttivo e il sistema della ricerca;
- promuovere l'innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo;
- diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, etc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese;
- ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse.

In fase di compilazione del *business plan* di cui Allegato 5, il beneficiario dovrà pertanto indicare a quale o quali obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.7. Progetti target del bando

Il presente bando individua come *target* i progetti di sviluppo imprenditoriale:

- successivi alla fase di esplorazione iniziale e costituzione o primo avvio;
- in grado di evidenziare chiaramente il prodotto o servizio, le relative strategie di produzione, erogazione, vendita sul mercato e la *value proposition*;
- che abbiano già acquisito conferme di interesse o validazioni da parte del mercato e presentino un avviato sistema di relazioni;
- finalizzati a processi di strutturazione, rafforzamento e crescita, in vista del conseguimento di una rapida e significativa penetrazione del mercato.

¹⁵Il documento è consultabile all'indirizzo https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf.

2.8. Requisiti di ammissibilità del *business plan*

Il bando sostiene la realizzazione di *business plan*:

- a. redatti secondo il *format standard* di cui all'Allegato 5 e coerentemente alle indicazioni riportate al successivo par. 2.11;
- b. che presentino un complessivo piano di attività e di spese che, in vista del riconoscimento dell'agevolazione, sia compreso tra € 300.000,00 e € 1.000.000,00¹⁶. Per tale piano la *start up* potrà richiedere un contributo pubblico nel limite massimo del 50%, cofinanziando la restante parte attraverso l'operazione di rafforzamento patrimoniale di cui al successivo par. 2.9;
- c. che espongano, nell'ambito del piano di cui al precedente punto, spese ammissibili ai sensi del successivo par. 2.12;
- d. il cui cronoprogramma di attività si sviluppi su un orizzonte temporale di massimo 24 mesi.

Qualora il piano preveda un investimento superiore a € 1.000.000,00, nel *format* di *business plan* la *start up* dovrà opportunamente enucleare ed esporre la quota parte di attività e di spese per cui si intende richiedere l'agevolazione, nel rispetto di un orizzonte temporale massimo di 24 mesi.

2.9. Requisiti di ammissibilità dell'operazione di rafforzamento patrimoniale

Con riferimento al punto b) del precedente paragrafo, sono ammissibili operazioni di rafforzamento patrimoniale funzionali alla realizzazione del *business plan* e aventi le seguenti caratteristiche:

1. che risultino nella forma di aumento di capitale a pagamento;
2. che prevedano un apporto di risorse nella forma di:
 - a. conferimenti in denaro;
 - o
 - b. conferimenti in natura esclusivamente nella forma di diritti di proprietà intellettuale (trasferimento di brevetti e *software* registrati), da comprovare con idonea perizia giurata da allegare alla domanda di agevolazione;
3. di importo almeno pari al contributo pubblico richiesto e, comunque, ricompreso nel *range* tra € 150.000,00 e € 2.500.000,00 (ivi inclusa l'eventuale riserva sovrapprezzo azioni), così come risultante da relativa delibera;
4. eventualmente già deliberate al momento della presentazione della domanda (purché in data successiva al 21/12/2023¹⁷) oppure ancora da deliberare, fermo restando che la deliberazione deve in ogni caso avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione da parte di Finpiemonte dell'approvazione del *business plan*, in quanto condizione necessaria per il provvedimento di concessione;

¹⁶Il *range* compreso tra € 300.000,00 e € 1.000.000,00 è riferito alle voci di spesa ammissibili ai sensi del par. 2.12, ivi incluse le spese finanziate a tasso forfettario. Per maggiori dettagli in merito all'articolazione del piano di spesa si rimanda al par. 2.12 nonché alla sezione 3 - Tabella 3.2 del *format* di *business plan*.

¹⁷Data di pubblicazione della D.G.R. n. 27-7933 del 18 dicembre 2023 relativa all'approvazione della scheda tecnica di Misura "Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative" di cui il presente bando costituisce attuazione.

5. che riportino puntualmente le seguenti informazioni:

- a. gli investitori coinvolti¹⁸ da considerare ai fini del riconoscimento del contributo pubblico;
- b. l'ammontare delle risorse che ciascuno di essi ha apportato o si impegna ad apportare alla start up ai fini del riconoscimento dell'agevolazione;
- c. le quote di partecipazione nella start up ricevute da ciascun investitore e l'associato importo a titolo di sovrapprezzo azioni.

Le informazioni di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere desumibili dagli "Atti di impegno" che ciascun investitore dovrà redigere secondo il *format standard* di cui all'Allegato 6 e che la *start up* dovrà fornire unitamente alla domanda di agevolazione (in quanto allegati obbligatori ai sensi del successivo par. 3.1);

6. che prevedano un conferimento da parte di investitori esterni (ai sensi del successivo par. 2.10) in misura almeno pari al 50% del contributo pubblico richiesto. In caso di operazioni di rafforzamento patrimoniale superiori a € 500.000,00, la suddetta percentuale dovrà essere garantita con riferimento alla sola quota parte che concorre al riconoscimento del contributo pubblico¹⁹;
7. eventualmente realizzate attraverso più operazioni distinte, fatto salvo il complessivo rispetto dei requisiti fissati dal presente bando e della soglia minima di accesso di € 150.000,00²⁰;
8. che garantiscano il mantenimento del requisito di "piccola impresa" di cui al par. 2.1.

Con riferimento ai conferimenti in denaro di cui al punto 2.a), potranno essere ritenuti ammissibili quelli derivanti da:

- finanziamenti soci e operazioni equiparabili eseguiti mediante versamenti in denaro, purché perfezionati successivamente al 21/12/2023 e convertiti in aumento di capitale entro la data di concessione dell'agevolazione;
- operazioni effettuate nella forma del *crowdfunding*, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di accesso obbligatori previsti dal presente bando.

Sono invece da ritenersi in ogni caso esclusi ai sensi del bando:

- gli aumenti di capitale a titolo gratuito;
- gli aumenti di capitale successivi al 21/12/2023 eseguiti attraverso una rinuncia a finanziamenti soci preesistenti rispetto al 21/12/2023;
- i conferimenti sotto forma di prestazione d'opera, ivi incluse le prestazioni erogate nella forma di "*work for equity*";
- i conferimenti in natura (es. nella forma di crediti o immobili), ad eccezione delle modalità espressamente consentite al precedente punto 2.b).

¹⁸Le risorse potranno essere apportate da un singolo investitore o, cumulativamente, da più investitori, purché nel complessivo rispetto dei requisiti fissati dal bando.

¹⁹A titolo esemplificativo, nel caso di un'operazione di rafforzamento patrimoniale superiore a € 500.000, la quota che concorre al riconoscimento del contributo pubblico resta comunque pari ad € 500.000 di cui almeno € 250.000 apportati da uno o più investitori esterni.

²⁰La soglia minima di risorse apportate potrebbe, ad esempio, essere raggiunta attraverso due distinte operazioni di aumento di capitale, una precedente e una contestuale alla presentazione della domanda.

Per tutto il periodo di realizzazione del *business plan* non potranno essere eseguite né distribuzioni di riserve e utili né riduzioni di capitale, fatta eccezione per le ipotesi obbligatorie ai sensi di legge.

2.10. Definizione di investitore esterno e requisiti di ammissibilità degli investitori

Ai sensi del presente bando sono configurabili come **investitori esterni** i soggetti di seguito elencati, entrati nella compagine societaria della *start up* in data successiva al 21/12/2023 oppure già presenti a tale data purché con una quota di partecipazione inferiore al 20%:

1) gli **investitori qualificati**:

- 1.a) gli intermediari autorizzati, le SGR, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono, in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine, le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del TUBC (e cioè gli intermediari finanziari diversi dalle banche);
- 1.b) le fondazioni bancarie;
- 1.c) le persone fisiche che attestino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal TUF per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo²¹ e che dimostrino di aver detenuto partecipazioni in almeno una start up innovativa o PMI innovativa nell'ultimo triennio (a far data dalla sottoscrizione dell'Atto di impegno);
- 1.d) le società semplici di cui almeno un socio possa attestare e documentare il possesso dei requisiti richiesti per le persone fisiche di cui al precedente punto 1.c);

2) **le società che svolgono attività di impresa**, escluse le società semplici.

Si precisa inoltre che, ai sensi del presente bando, risultano in ogni caso escluse dalla nozione di investitore esterno le parti correlate, così come definite dal principio contabile internazionale IAS 24²².

Gli investitori esterni come sopra definiti devono apportare, a pena di inammissibilità, almeno il 50% del valore dell'operazione di rafforzamento patrimoniale funzionale al riconoscimento dell'agevolazione ai sensi del bando. Il restante 50% (o percentuale inferiore) dell'operazione medesima può quindi essere sostenuto da soggetti non configurabili come investitori esterni secondo la precedente definizione, quali a titolo esemplificativo: soci preesistenti nella *start up* alla data del 21/12/2023 con quota di partecipazione superiore al 20%, soci in qualità di persone fisiche non identificabili come "investitore qualificato", soggetti esterni alla stessa configurabili come parti correlate, "*family and friends*", etc..

²¹Soggetti che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

1. attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
2. attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della SIM, della SGR o della SICAV;
3. attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
4. funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

²²A tal fine si rimanda al Reg. (UE) n. 632/2010.

2.11. Informazioni da fornire con riferimento al *business plan* e all'operazione di rafforzamento patrimoniale

Tutte le informazioni relative al *business plan* e all'operazione di rafforzamento patrimoniale, funzionali al riconoscimento dell'agevolazione secondo i precedenti par. 2.8, 2.9 e 2.10, dovranno essere desumibili dal *business plan* e dagli Atti di impegno, da redigere secondo i *format* di cui agli Allegati 5 e 6.

Qualora l'investimento previsto riguardasse un orizzonte temporale superiore ai 24 mesi o risultasse superiore a € 1.000.000,00, in sede di redazione del *business plan* e compilazione della domanda di agevolazione sarà necessario enucleare ed esporre opportunamente la quota parte strettamente funzionale al riconoscimento del contributo.

Gli atti di impegno, redatti e sottoscritti da ciascun investitore che concorre all'operazione di rafforzamento patrimoniale necessaria al riconoscimento dell'agevolazione, dovranno riportare puntualmente le seguenti informazioni:

- il nominativo e la relativa categoria di appartenenza e qualifica ("investitore esterno" o "altra tipologia di investitore", etc.);
- l'importo del conferimento alla *start up* (ivi incluso l'eventuale sovrapprezzo azioni) e la relativa natura;
- le quote della *start up* acquisite in corrispondenza;
- lo stato attuale e l'eventuale pianificazione delle fasi di sottoscrizione e liberazione delle quote.

2.12. Spese ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità, le spese funzionali alla realizzazione del *business plan* devono essere:

- avviate in data successiva al 21/12/2023²³;
- sostenute (fatturate e quietanzate) successivamente alla data di presentazione della domanda.

Risultano in particolare ammissibili i seguenti costi:

➤ Spese finanziate a costo reale:

- a. apporti in natura sotto forma di prestazione volontaria di lavoro non retribuito²⁴, nel limite massimo del 30% dei costi complessivamente ammissibili;
- b. spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, nuovi di fabbrica o ricondizionati, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, *software* e di licenze *software* vitalizie o pluriennali con contratto di durata superiore a 60 mesi (previo pagamento *una tantum* o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo). E' altresì da intendersi incluso l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti o a zero emissioni²⁵ e di colonnine elettriche di ricarica;

²³Per la definizione di "data di avvio" si rimanda all'Allegato 2.

²⁴Rientrano in questa voce le prestazioni fornite da titolari, soci, amministratori.

²⁵Per la definizione di "veicoli puliti" o "veicoli a zero emissioni" si rimanda all'Allegato 2.

- c. spese per installazione e posa in opera, correlate agli investimenti di cui al punto b) e nel limite massimo del 20% degli stessi costi;
 - d. spese per l'utilizzo di strumentazioni e attrezzature, riconoscibili unicamente per la durata del *business plan* e limitatamente a: i) costi di noleggio di attrezzature informatiche, a valere su contratti di durata pari ad almeno 36 mesi; ii) canoni di *leasing* di macchinari e attrezzature il cui contratto preveda l'obbligo di riscatto (anche da perfezionarsi in data successiva alla conclusione del *business plan*²⁶);
 - e. spese per progettazione e sviluppo strategiche e strettamente funzionali alla realizzazione del *business plan* (es. in ambito tecnico-scientifico, di progettazione o ingegnerizzazione, di pianificazione/gestione/organizzazione aziendale, di collaudo, omologazione, certificazione, configurazione del sito *web* etc.) o servizi equivalenti, comprese le esternalizzazioni di attività;
 - f. spese per diritti di proprietà intellettuale, ivi incluso l'acquisto di licenze software pluriennali con contratto di durata compresa tra 36 e 60 mesi (previo pagamento una tantum o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo);
 - g. spese di investimento in marketing e pubblicità nel limite massimo del 35% dei costi complessivamente ammissibili (es. spese per analisi di mercato o di settore, profilazione dei clienti tipo, effettuazione di test di mercato, acquisto di domini web e relativi servizi, acquisto di materiali, servizi ed iniziative per la comunicazione, ivi inclusa la partecipazione a fiere limitatamente alle spese per: diritti di plateatico, allestimento dello stand, eventuali costi di trasporto legati all'allestimento dello stand).
- Spese finanziate a tasso forfettario secondo le indicazioni degli artt. 55 e 56 del Reg. (UE) n. 2021/1060:
- h. spese dirette per il personale dipendente (purché specificatamente funzionale alla realizzazione del *business plan*), nel limite massimo del 20% del totale delle “spese finanziate a costo reale” (voci da a. a g.);
 - i. spese generali²⁷ direttamente imputabili alla realizzazione del *business plan*, nel limite massimo del 7% della somma-delle spese da a. ad h..

Le spese finanziate a tasso forfettario devono poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale²⁸. Tale corrispondenza sarà verificata in sede di controllo *in loco*. Finpiemonte si riserva di poter richiedere evidenza di tale corrispondenza anche in sede di ulteriori verifiche.

Per tutti i dettagli relativi ai costi e alle modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda al successivo par. 3.5 e alla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027” pubblicata sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

²⁶Per la definizione di “conclusione del *business plan*” si rimanda all'Allegato 2.

²⁷Le spese generali fanno riferimento alla funzionalità operativa ed ambientale. Sono ammissibili, a titolo di esempio: posta, cancelleria, utenze varie, spese di affitto locali, etc..

²⁸ Qualora la start up abbia ulteriori sedi oltre a quella di realizzazione del *business plan*, in fase di controllo *in loco* sarà suo onere fornire indicazioni circa la quota parte di spese di bilancio riferite all'unità locale oggetto di agevolazione.

Si precisa che le spese di investimento in marketing e pubblicità dovranno essere rendicontate secondo quanto previsto dalla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027” per le seguenti tipologie di spesa: “Spese per servizi di consulenza ed altri servizi”, “Spese per materiali, forniture e prodotti analoghi”, “Spese per partecipazione a eventi fieristici”, a seconda della categoria più coerente rispetto alla spesa effettivamente sostenuta.

2.13. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per:

- l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- spese il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa);
- acquisto di beni usati;
- beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- beni e servizi non coerenti con il *business plan*;
- servizi finalizzati al conseguimento di requisiti o certificazioni obbligatori.

2.14. Tipologia di agevolazione

Il contributo è concesso per un importo compreso tra € 150.000,00 e € 400.000,00 (eventualmente elevabile a € 500.000,00 ai sensi del successivo par. 2.14.1) in relazione al *business plan* e all'operazione di rafforzamento patrimoniale ritenuti ammissibili a seguito della valutazione di cui al successivo par. 3.2.

2.14.1. Premialità

Il contributo massimo concedibile può essere incrementato fino a € 500.000,00 nel caso in cui, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'apposita Sezione Speciale del Registro delle Imprese, la *start up* rispetti contemporaneamente almeno uno dei seguenti requisiti previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014 in tema di impresa innovativa:

- a. l'impresa può dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
- b. i costi di ricerca e sviluppo dell'impresa rappresentano almeno il 10% del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una *start up* senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell'esercizio finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno.
- c. nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto: i) ha ricevuto un marchio di eccellenza che ne attesta la qualità da parte del Consiglio europeo per l'innovazione conformemente al programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020 adottato con decisione di esecuzione C(2017)7124 della Commissione o all'articolo 2, punto 23), e all'articolo 15, paragrafo 2, del

Reg. (UE) n. 2021/695; oppure ii) ha ricevuto un investimento da parte del Fondo del Consiglio europeo per l'innovazione, quale un investimento nel contesto del programma Acceleratore di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/695;

- d. nei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto, alternativamente: i) ha partecipato a un'azione dell'iniziativa spaziale della Commissione «CASSINI», ad esempio acceleratore d'impresa (*Business Accelerator*) o abbinamento (*Matchmaking*); ii) ha ricevuto un investimento da parte dello strumento CASSINI di finanziamento per le fasi di avviamento e crescita (*CASSINI Seed and Growth Funding Facility*) oppure dell'iniziativa ISEP (*InnovFin Space Equity Pilot*); iii) ha ricevuto un premio CASSINI; iv) ha beneficiato di un finanziamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/695 nel settore della ricerca spaziale e grazie a tale finanziamento ha potuto creare una *start up*; v) è stata finanziata in qualità di beneficiaria di un'azione di ricerca e sviluppo nell'ambito del Fondo europeo per la difesa a norma del Reg. (UE) n. 2021/697; vi) è stata finanziata nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in conformità del Reg. (UE) n. 2018/1092.

2.15. Regole di cumulo

Le spese relative al *business plan* oggetto dell'agevolazione del presente bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;
- cumulo con agevolazioni fiscali o in altra forma, non costituenti aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovragevolamento;
- cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., o
 - altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, o
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione;
- cumulo con aiuti "*de minimis*" con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti "*de minimis*" relativamente agli stessi documenti di spesa entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per gli stessi;
- cumulo con aiuti di Stato o con aiuti "*de minimis*" con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli

artt. 21, 22 e 23, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti “*de minimis*” per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1. Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all’art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021- 2027” approvato dal Comitato di Sorveglianza del 05/10/2023. Le domande, quindi, possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura di sportello da parte della Regione o di Finpiemonte.

Lo stesso soggetto proponente può presentare una sola domanda di agevolazione (fatto salvo il caso di rinuncia a domanda precedentemente presentata).

Le domande potranno essere presentate a partire dalle **ore 9:00 del giorno 15 luglio 2024** e fino alle **ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2024**, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all’indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti esaurita o in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione²⁹, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo³⁰, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all’azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme agli allegati obbligatori sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli allegati obbligatori in mancanza dei quali la domanda è considerata irricevibile, sono:

- **format di business plan** (Allegato 5), sottoscritto e firmato dal legale rappresentante della *start up*;
- **atto di impegno** (Allegato 6), sottoscritto da ciascun investitore partecipante all’operazione di rafforzamento patrimoniale che concorre all’agevolazione, a giustificazione di almeno € 150.000,00;
- **dichiarazione ai fini del rispetto del principio DNSH** (Allegato 7);
- nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all’impresa delegato, **copia della delega** che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all’interno dell’azienda. L’atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa dal delegante.

Nel caso di richiesta di contributo di importo superiore a € 400.000,00 (“Premialità” di cui al par. 2.14.1), ai fini del riconoscimento della premialità è richiesto di allegare alla domanda di agevolazione anche la documentazione attestante lo specifico requisito dichiarato in domanda.

²⁹Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

³⁰Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

L'assenza di tale documentazione potrebbe comportare il mancato riconoscimento della premialità, senza tuttavia costituire causa di rigetto della domanda di agevolazione.

Eventuali allegati al *format* di *business plan* e agli atti di impegno³¹ potranno essere allegati singolarmente in sede di compilazione del modulo telematico. L'assenza di tale documentazione non comporta il rigetto della domanda di agevolazione e potrà essere oggetto di integrazione successiva.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo³². L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a € 16,00 ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del destinatario finale;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2. Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 05/10/2023³³, con riferimento all'Azione I.1iii.1. "Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale" del PR FESR 2021-2027.

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;

³¹A titolo esemplificativo: delibera di aumento di capitale, documentazione attestante la configurazione di investitore qualificato, perizia giurata, CV, accordi commerciali, brevetti depositati, etc..

³²Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta – secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della Legge. 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

³³Il documento è consultabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27>, cliccando sulla voce "Criteri di selezione".

- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'*iter* amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando al par. 2.1;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
- Coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g), del Reg. (UE) n. 2021/1060;
- Rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA³⁴;
- Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)³⁵.

VALUTAZIONE

La fase di valutazione, finalizzata a verificare il merito tecnico ed economico-finanziario del *business plan*, viene espletata sulla base dei criteri, dei parametri e dei punteggi indicati nella successiva "Griglia di valutazione".

Al fine di risultare idonei e ammissibili i *business plan* dovranno in particolare conseguire:

- a) in corrispondenza dei criteri A, B, C: per ciascun parametro di valutazione, un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso e, complessivamente, un punteggio almeno pari a 60/100;
- b) in corrispondenza dei criteri D, E, F: un esito positivo ("sì").

³⁴<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>.

³⁵<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>.

Griglia dei criteri di valutazione				
CRITERI DI VALUTAZIONE [A - F]		Punteggio MINIMO parametro	Punteggio MASSIMO parametro	Punteggio MASSIMO criterio
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO A) - Qualità tecnica del progetto (vedi Sezione 1 del <i>business plan</i>)			
a.1)	chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nei bandi attuativi	18	25	80
a.2)	innovatività delle tecnologie introdotte per effetto del progetto proposto e della capacità di quest'ultimo di innalzare il livello di competitività dell'impresa proponente	12	20	
a.3)	capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera	1	3	
a.4)	capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere	12	20	
a.5)	capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente	4	8	
a.6)	capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali	1	4	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO B) - Sostenibilità ambientale del progetto (vedi Sezione 2 del <i>business plan</i>)	Punteggio MINIMO parametro	Punteggio MASSIMO parametro	Punteggio MASSIMO criterio
b.1)	incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; minimizzazione delle emissioni climalteranti; riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili	6	10	10
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO C) - Qualità economico finanziaria del progetto (vedi Sezione 3 del <i>business plan</i>)	Punteggio MINIMO parametro	Punteggio MASSIMO parametro	Punteggio MASSIMO criterio
c.1)	miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	6	10	10
		Punteggio MINIMO	Punteggio MASSIMO	
PUNTEGGIO COMPLESSIVO		60	100	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO D) - Capacità economico-finanziaria del beneficiario (vedi Sezione 4 del <i>business plan</i>)	Valutazione sì/no		
d.1)	disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti	sì	no	
d.2)	sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato	sì	no	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO E) - Capacità organizzativa tecnica e gestionale del beneficiario (vedi Sezione 5 del <i>business plan</i>)	Valutazione sì/no		
e.1)	Capacità organizzativa tecnica e gestionale del beneficiario in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento	sì	no	
PARAMETRI DI VALUTAZIONE del criterio	CRITERIO F) - Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso (vedi Sezione 6 del <i>business plan</i>)	Valutazione sì/no		
f.1)	Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso	sì	no	

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di “ammissibilità formale”, mentre per la verifica di “ammissibilità sostanziale” e la “valutazione” si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione (di seguito Comitato).

Il Comitato è composto da componenti di Finpiemonte, della Regione Piemonte e da almeno un tecnico esterno esperto in ambito di valutazione di *start up* innovative.

Il Comitato esprime un parere vincolante ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione ed opera in conformità e coerenza con il Regolamento interno appositamente approvato in sede di costituzione del Comitato stesso, che disciplina tra l’altro le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei suoi componenti.

Nel caso in cui l’istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al proponente della domanda di agevolazione. Quest’ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi del diniego. Finpiemonte, a seguito dell’esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato ove necessario, potrà:

- proseguire l’*iter* istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione, Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell’istruttoria.

In caso di esito positivo dell’ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l’esito al beneficiario, chiedendo i documenti che quest’ultimo deve trasmettere ai fini dell’ottenimento della concessione delle agevolazioni, elencati al successivo par 3.3.

3.3. Come viene concessa l’agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, ai fini della concessione la *start up* deve trasmettere a Finpiemonte (via PEC all’indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it) - entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione - la seguente documentazione:

- qualora non già fornita in sede di presentazione della domanda, copia autentica della delibera verbalizzata dal notaio relativa all’aumento di capitale;
- conferma degli elementi caratterizzanti l’operazione di rafforzamento patrimoniale funzionale al riconoscimento dell’agevolazione³⁶ e aggiornamento sullo stato dell’arte delle fasi di sottoscrizione e deliberazione delle quote o piano previsionale delle stesse;
- nel caso di modifica degli investitori dell’operazione di rafforzamento patrimoniale, atto di impegno di ciascun nuovo soggetto;
- dichiarazioni ai fini della normativa antimafia.

Il procedimento amministrativo si intende sospeso per il periodo intercorrente tra la data di richiesta della documentazione e la data di ricezione della stessa.

³⁶in termini di investitori, importo di conferimento deliberato, importo dell’eventuale riserva sovrapprezzo azioni, forma e tempi previsti per il richiamo dei rispettivi versamenti.

Ai fini della concessione, previa ricezione della documentazione di cui sopra, Finpiemonte:

- a. verifica la coerenza dei documenti di cui al precedente elenco con le informazioni fornite alla presentazione della domanda, accertando che il beneficiario sia in possesso dei requisiti di cui al par. 2.1 e che l'operazione di rafforzamento, ancorché aggiornata, sia coerente con i dettami dei par. 2.9 e 2.10;
- b. accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia³⁷;
- c. accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- d. accerta che la sede piemontese di realizzazione del *business plan* sia censita presso la Camera di commercio di competenza, qualora tale requisito non fosse soddisfatto al momento della verifica dell'ammissibilità della domanda;
- e. verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- f. in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

3.4. Come viene erogato l'anticipo

Qualora uno o più investitori abbiano già provveduto alla sottoscrizione e al relativo versamento delle quote, in sede di integrazione documentale ai fini della concessione (e pertanto entro il termine riportato al par. 3.3) la *start up* potrà fornire a Finpiemonte la documentazione attestante le sottoscrizioni e i versamenti ricevuti, al fine di richiedere l'erogazione di un anticipo.

Il suddetto anticipo potrà essere richiesto e riconosciuto al sussistere di entrambe le seguenti condizioni vincolanti:

- gli importi versati configurano almeno il 25% dell'operazione di rafforzamento patrimoniale ritenuta ammissibile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione³⁸;
- gli importi versati sono corrisposti per almeno il 50% del valore da parte di investitori esterni (secondo quanto previsto dal par. 2.9, punto 6), e dal par. 2.10 del presente bando).

Accertato il rispetto di tali condizioni, Finpiemonte, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione e previo perfezionamento del provvedimento di concessione dell'agevolazione, erogherà alla *start up* un anticipo di importo pari ai versamenti certificati, nel limite massimo del 50% del contributo spettante³⁹.

³⁷Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

³⁸Si veda a questo proposito il par. 2.9 "Requisiti di ammissibilità dell'operazione di rafforzamento patrimoniale".

³⁹A titolo di esempio: a fronte di un *business plan* di importo pari a € 300.000,00 (in corrispondenza del quale risulta ammissibile un contributo pari a € 150.000,00) potrà essere erogato un anticipo massimo di € 75.000,00, previo

3.5. Come viene rendicontata ed erogata l'agevolazione

Le spese sostenute per la realizzazione del *business plan* devono essere rendicontate a Finpiemonte, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovrà essere allegata:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate nel caso di spese finanziate a costo reale⁴⁰, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" pubblicata sul sito regionale e sul sito di Finpiemonte. Si ricorda che tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- per le *start up* non aventi un'unità locale attiva sul territorio della Regione Piemonte all'atto di presentazione della domanda, documentazione comprovante l'effettiva operatività dell'unità locale ubicata sul territorio regionale;
- documentazione comprovante l'avvenuta sottoscrizione e versamento delle quote relative all'operazione di rafforzamento patrimoniale funzionale al riconoscimento dell'agevolazione;
- solo in fase di rendicontazione finale, relazione tecnica redatta in base al *format* che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte.

Finpiemonte esamina la rendicontazione entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del bando, della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

3.5.1. Rendicontazione intermedia

Entro 12 mesi dalla concessione è obbligatoriamente richiesto che la *start up* presenti la Dichiarazione di Spesa Intermedia con la quale dovrà rendicontare almeno il 25% delle spese complessivamente ammesse (es. € 75.000,00⁴¹ in caso di *business plan* da € 300.000,00).

L'esame della rendicontazione potrà determinare un'erogazione del contributo di importo pari alla spesa rendicontata e validata, nel limite massimo dell'80% del contributo concesso (al lordo dell'eventuale anticipo ricevuto).

Al fine di erogare il contributo spettante, Finpiemonte verificherà che gli investitori, in coerenza con quanto risultante dagli atti di impegno ammissibili, abbiano sottoscritto e versato un importo

versamento da parte degli investitori di almeno pari importo, di cui almeno il 50% (ossia almeno € 37.500,00) conferito da investitori configurabili come "esterni" ai sensi del par. 2.10 bando.

⁴⁰Per le spese finanziate a tasso forfettario sarà invece sufficiente indicare l'importo richiesto, coerentemente alle percentuali indicate nella sezione 3.1 del *business plan* (Allegato 5) in corrispondenza delle voci di spesa h. e i.; si rammenta che le spese finanziate a tasso forfettario devono poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale.

⁴¹Importo comprensivo delle spese a tasso forfettario.

complessivo almeno pari all'importo rendicontato, di cui almeno il 50% conferito da investitori configurabili come "esterni" ai sensi del bando.

3.5.2. Rendicontazione finale

Entro 60 giorni dalla data di conclusione del *business plan* e comunque entro il termine massimo di 24 mesi dalla concessione, la *start up* dovrà presentare la Dichiarazione di Spesa Finale e dimostrare l'avvenuta sottoscrizione e versamento delle quote residuali dell'operazione di rafforzamento patrimoniale funzionale al riconoscimento dell'agevolazione, se non già complessivamente dimostrata in precedenza.

In caso di valutazione positiva della documentazione presentata ai sensi del precedente par. 3.5, potrà quindi essere erogato il saldo del contributo spettante.

Ai fini della valutazione della relazione tecnica finale, Finpiemonte potrà avvalersi di un valutatore tecnico esterno.

Nel caso in cui il *business plan* abbia una durata inferiore ai 12 mesi il beneficiario potrà presentare un'unica rendicontazione finale.

Nel caso in cui la documentazione prodotta - sia in sede di rendicontazione, sia con le successive integrazioni - non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa ai sensi del successivo par. 5.2.

Analogamente, nel caso in cui l'operazione di rafforzamento patrimoniale non abbia raggiunto il valore della spesa rendicontata e validata, Finpiemonte procederà con la revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa, al verificarsi di quanto previsto al successivo par. 5.2.

3.6. Modifiche in corso al *business plan*

Eventuali richieste di modifica in itinere rispetto a modalità e tempistiche di realizzazione del *business plan* di cui ai successivi punti 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3 e 3.6.4, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di Finpiemonte, che, laddove necessario, potrà ricorrere al supporto del Comitato. Per le richieste dovranno essere utilizzati i moduli *standard* presenti sul sito di Finpiemonte.

Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza preventiva comunicazione, Finpiemonte svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale, al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione; nel caso in cui non dovessero essere verificate tali condizioni, si potrà determinare una revoca parziale o totale dell'agevolazione ai sensi del successivo par. 5.2.

3.6.1. Proroghe per la realizzazione del *business plan*

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da bando e compatibilmente con le tempistiche di rendicontazione e chiusura del PR FESR 2021-2027.

La proroga deve essere richiesta entro la data originariamente prevista per la conclusione del *business plan*.

3.6.2. Variazioni tecniche ed economiche

Le *start up* possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche o economiche al *business plan* approvato a condizione che:

- permanga la compatibilità del *business plan* con le finalità e le disposizioni del bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del *business plan* iniziale;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il beneficiario sia in grado di completare il *business plan* in variante entro i termini previsti dal bando.

In nessun caso la variazione potrà portare ad un aumento del contributo originariamente concesso.

Le sole variazioni inferiori al 5% sull'importo della singola voce di spesa verranno valutate d'ufficio da Finpiemonte, fermo restando il rispetto dei requisiti generali previsti dal bando.

3.6.3. Variazioni dell'operazione di rafforzamento patrimoniale

La *start up* è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'operazione di rafforzamento patrimoniale a presupposto della domanda di agevolazione. Finpiemonte si riserva di autorizzare l'eventuale variazione previa verifica di coerenza con i requisiti previsti dal bando ai par. 2.9 e 2.10.

Determinerà la revoca totale dell'agevolazione concessa, ai sensi del successivo par. 5.2., qualsiasi variazione del *business plan* o dell'operazione di rafforzamento patrimoniale a seguito della quale:

- il piano di spese ritenuto ammissibile risulti inferiore al 70% del piano inizialmente approvato e concesso;
- l'operazione di rafforzamento patrimoniale ritenuta ammissibile risulti inferiore al 70% dell'operazione di rafforzamento patrimoniale inizialmente approvata e concessa.

3.6.4. Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, pena la revoca dell'agevolazione;
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere il *business plan* così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile.

3.7. Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'*iter* di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	A partire dalle ore 9:00 del giorno 15 luglio 2024 e fino alle ore 12 del giorno 17 dicembre 2024
Provvedimento di concessione o di rigetto	Finpiemonte previo Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di agevolazione
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Beneficiario	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Invio documentazione richiesta da Finpiemonte ai fini della concessione e della richiesta di anticipo	Beneficiario	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Erogazione dell'anticipo eventualmente richiesto	Finpiemonte	Entro 30 giorni dalla ricezione della relativa documentazione
Rendicontazione intermedia delle spese e dell'operazione di rafforzamento patrimoniale	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla scadenza dei 12 mesi a decorrere dalla data di concessione
Rendicontazione finale delle spese e dell'operazione di rafforzamento patrimoniale	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione del <i>business plan</i> e comunque non oltre 24 mesi dalla concessione
Esame rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione europea, i destinatari finali dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e *in loco*, da parte della Regione e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) n. 2021/1060).

La Regione Piemonte potrà avviare rilevazioni in merito al livello di innovazione realizzata nonché in merito ad ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni *ad hoc* nelle fasi *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione delle agevolazioni genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando, come di seguito specificato.

5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto

- a. Realizzare il *business plan* approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b. destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie all'agevolazione esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
- c. concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal bando e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe approvate da Finpiemonte;
- d. produrre l'eventuale documentazione integrativa che Finpiemonte potrà chiedere nell'ambito del procedimento amministrativo concernente l'agevolazione;
- e. comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- f. per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte all'atto di presentazione della domanda, rendere attiva l'unità locale ubicata sul territorio regionale entro la prima rendicontazione;
- g. non effettuare azioni, nei 5 anni successivi alla chiusura del *business plan*, che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- h. non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito del *business plan* nei 5 anni successivi alla sua chiusura, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti;

- i. mantenere, per tutta la durata del *business plan* e nei 5 anni successivi alla sua conclusione, l'unità locale attiva sul territorio regionale, assicurando di effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione.

5.1.2. Obblighi generali previsti dal PR FESR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a. Garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b. adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del bando;
- c. ai sensi del D.L. n. 13/2023, convertito in Legge n. 41/2023, inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda;
- d. rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";
- e. procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del presente bando (Conservazione della documentazione);
- f. ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- g. nel rispetto del par. 4 del presente bando (Ispezioni, controlli e monitoraggio), consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio.

5.2. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a. venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti ai par. 2.1, 2.8, 2.9 e 2.10 del bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b. in sede di variazione progettuale, il piano di spese ritenuto ammissibile risulti inferiore al 70% del piano inizialmente approvato e concesso (par. 3.6.2) o l'operazione di rafforzamento patrimoniale, ritenuta ammissibile, risulti inferiore al 70% dell'operazione di rafforzamento patrimoniale inizialmente approvata e concessa (par. 3.6.3);
- c. la spesa rendicontata o validata risulti inferiore all'85% dell'ultimo piano di spesa approvato, fermo restando che Finpiemonte valuti eventuali scostamenti superiori come accoglibili a fronte di motivazioni di carattere eccezionale;
- d. la spesa rendicontata o validata risulti inferiore alla soglia minima di investimento stabilita dal bando pari a € 300.000,00;

- e. l'operazione di rafforzamento patrimoniale, funzionale al riconoscimento dell'agevolazione, risulti perfezionata per un importo inferiore alla soglia minima prevista da bando e pari a € 150.000,00;
- f. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del presente bando (ad eccezione di quanto previsto ai punti b), c) e f) del par. 5.1.2);
- g. non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- h. vengano accertate dichiarazioni false rese dal beneficiario riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- i. venga accertato, dalla rendicontazione presentata, che il progetto sia stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- j. non vengano dimostrati in sede di controllo *in loco* i requisiti dichiarati nella DSAN relativa al rispetto del criterio DNSH, così come specificato al par. 2.4;
- k. qualora il beneficiario, durante l'esecuzione del *business plan* e comunque prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione dello stesso, sia assoggettato a una procedura concorsuale a carattere liquidatorio ex R.D. n. 267/1942 o D.Lgs. n. 14/2019⁴²;
- l. il beneficiario, durante l'esecuzione del *business plan*, e comunque prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione dello stesso, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- m. come previsto dalla Legge n. 96/2018 e s.m.i., l'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte venga delocalizzata⁴³ in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata. Fuori dai casi previsti dal periodo precedente e fatti salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea, le imprese beneficiarie decadono dal beneficio medesimo qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro 5 anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato;
- n. il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;

⁴²In caso di procedure non liquidatorie (es. il concordato preventivo con continuità aziendale) per il mantenimento dell'agevolazione, oltre ai requisiti previsti per legge, è necessario che il piano di concordato o la relazione del professionista incaricato dal Giudice esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario a fronte dell'agevolazione concessa. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa purché la società cessionaria rispetti i requisiti previsti all'art. 2 del bando e presenti adeguata domanda di subentro nell'agevolazione. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al D.Lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

⁴³Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2018 n. 96, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

- o. nei casi in cui le richieste di variazione o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del presente bando;
- p. entro 6 mesi dalla chiusura del controllo che accerti il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal punto f. del par. 5.1 del presente bando, il beneficiario non si sia posto in regola con l'obbligo in questione.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- a. la spesa rendicontata o validata risulti inferiore all'importo dell'ultimo piano di spesa approvato nel limite massimo del 15%;
- b. venga accertata l'assenza originaria dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al par. 2.14.1 del presente bando; in tal caso la quota revocata sarà pari alla premialità non dovuta;
- c. non venga inserito sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP;
- d. a seguito di variazioni *in itinere*, venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore, nel limite massimo del 30%, delle spese inizialmente ammesse con il provvedimento di concessione;
- e. non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità.

5.2.1. Effetti della revoca

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/0240⁴⁴ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) n. 271/2008.

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al par. 7 del bando (Visibilità, trasparenza e comunicazione) - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive - potrà essere disposta una revoca di un importo pari al 3% dell'aiuto ricevuto, come previsto dall'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, lett. m), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito.

I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

⁴⁴Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

5.3. Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della L.R. 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della L.R. 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (lettera m) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4. Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo quanto indicato al precedente par. 5.2 del presente bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale⁴⁵, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di *audit* (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

⁴⁵D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

Il beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un “fascicolo di progetto”, consentendone l’accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell’Autorità di Gestione, dell’Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell’ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall’Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, durante l’attuazione delle attività progettuali il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a € 500.000,00: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal bando;
- 4) per investimenti superiori a € 500.000,00: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l’emblema dell’Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all’allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l’attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l’emblema dell’Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell’Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060⁴⁶.

Ai sensi dell’art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l’assenza di eventuali azioni correttive - comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del bando.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, il responsabile del procedimento è il responsabile *pro tempore* dell’Area “Agevolazioni e Strumenti Finanziari” di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (finanziamento e contributo) e il responsabile *pro tempore* dell’Area “Controlli” di Finpiemonte per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

⁴⁶ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

ALLEGATO 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (UE) n. 679/2016 "*Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28, GDPR), FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32, GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE s.p.a. saranno trattati dalla Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella Legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1-6847 del 18/05/2018) è il dirigente responsabile del Settore "Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese" della Direzione regionale "Competitività del sistema regionale". Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione regionale che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- l'associazione temporanea di imprese LATTANZIO KIBS S.p.A.-ARCHIDATA S.r.l, cui è affidato il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027;
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
- APL Agenzia Piemonte Lavoro e relative articolazioni locali.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione regionale "Competitività del sistema regionale". Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore "Audit" della Direzione della Giunta regionale) e

Organismo con funzione contabile ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del PR FESR 2021-2027 della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss., Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss., D.Lgs. n. 33/2013);
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, quali: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite il contatto di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ALLEGATO 2

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per i beneficiari:

“Start up innovativa”: ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L. 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, risulta start up innovativa la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 60 mesi (modificazione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3);
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa;
 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

3. sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

“Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla impresa destinataria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale
- i dati delle eventuali società collegate all' impresa destinataria, nella loro interezza.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Una guida per l'utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>

“Unità locale attiva”: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica).

“Data di avvio”: con riferimento all'art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per avvio dei lavori si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un'obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima:

- I. il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d'ordine, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
- II. un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

“Veicolo pulito”: ai sensi della Direttiva 2009/33 e s.m.i, per veicolo pulito si intende un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva sopracitata; oppure un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a

elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

“Veicoli a zero emissioni”: Ai sensi dell'art. 2, comma 102 *octies* del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per veicoli a zero emissioni si intende:

a) veicoli quattro ruote: ai sensi del Regolamento (UE) 168/2013, veicolo con zero emissioni allo scarico di CO₂, calcolate secondo i requisiti previsti dall'art. 24 e dall'allegato V del suddetto Regolamento.

b) veicoli leggeri: veicoli di categorie M2 o N1 a zero emissioni allo scarico di CO₂, come determinati secondo i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/1151;

c) veicoli pesanti: veicoli pesanti a zero emissioni come definiti dall'Articolo 4, comma 5 della Direttiva 2009/33/EC.

“Conclusione del *business plan*”: data in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell'intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e s.m.i.;
- Regolamento (UE) N. 632/2010 DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 24 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Decisione di esecuzione C (2017) 7124 della Commissione, del 27 ottobre 2017, relativa all'adozione del programma di lavoro 2018-2020 nel quadro del programma specifico recante attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e al finanziamento del programma di lavoro per il 2018.
- Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione;
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092;

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUBC);
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- D.Lgs. 24/2/1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (TUF);
- Legge 12/03/1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i
- D.Lgs. 7/03/2005 n. 82- Codice dell'amministrazione digitale;D.L. 18/10/2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221;
- D.Lgs. 31/05/2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036;D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 e s.m.i.;

- D.L. 24/2/2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
- Documento del 06/10/2023 “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021 – 2027” del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile all'indirizzo https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R del 22 novembre 2004, n. 34 e s.m.i – Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 - D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte; D.G.R. n. 42-5899 del 28 luglio 2022 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- D.D. n. 218/A19000 del 22 maggio 2023, Art. 71 Reg. (UE) 2021/1060. Individuazione di Finpiemonte Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi a valere sul Programma regionale del Piemonte - Fondo europeo sviluppo regionale 2021-2027. Approvazione dello schema di accordo;
- Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 7 dicembre 2022, come modificato dal Comitato di Sorveglianza in data 5 ottobre 2023;
- D.G.R. n. 27-7933 del 18 dicembre 2023- PR FESR 2021/2027. RSO1.1. Azione I.1i.2 “Supporto alle start up innovative e a spin off della ricerca”. RSO1.3. Azione I.1iii.1. “Supporto alla competitività e alla transizione sostenibile del sistema produttivo regionale”. Approvazione schede di misura “Sostegno alla prima crescita delle start up innovative” e “Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative”. Dotazione finanziaria complessiva pari a € 20.000.000,00.

ALLEGATO 4

ATTIVITÀ ED INTERVENTI ESCLUSI

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- a Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
- b la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- c la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d case da gioco e imprese equivalenti;
- e pesca, acquacoltura e silvicoltura;
- f produzione primaria di prodotti agricoli.

INTERVENTI ESCLUSI

- a lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - c.a.i nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - c.a.ii nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
- d gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - f.a.i la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- f.a.ii gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- f.a.iii gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- g applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:
 - g.a.i qualsiasi tipologia di attività che rientri tra quelle menzionate alle lettere da a. a d. del precedente punto "ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE",
 - g.a.ii il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco *on line*, oppure
 - g.a.iii la pornografia, o
 - g.a.iv destinati a permettere
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- h restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:
 - h.a.i clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici oppure
 - h.a.ii organismi geneticamente modificati («OMG»);
- i trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
 - i.a.i quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - i.a.ii quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.